

CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

CULTURE BIBLIOTECHE IN RETE - CUBI

Gli enti di cui all'elenco riportato nell'allegata tabella sub 1, che forma parte integrante della presente Convenzione,

- Preso atto della positiva esperienza di collaborazione tra i sistemi bibliotecari Milano Est e del Vimercatese sviluppatasi a partire dal 1° marzo 2015 quale rete di biblioteche con servizi in comune;
- Considerata l'opportunità di stabilizzare detta collaborazione, unificando i due sistemi bibliotecari e consentendo agli enti aderenti di fornire ai propri cittadini servizi bibliotecari, culturali e di diffusione delle conoscenze capaci di coniugare qualità, innovatività ed economicità;
- valutato che, per le sue caratteristiche, la gestione di questi interventi si configura come fornitura di servizi tecnici complessi, che richiedono autonomia gestionale ed organizzativa;
- considerato che lo strumento più idoneo a tale scopo è ritenuta l'Azienda speciale consortile, di cui agli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n.267/2000
- Vista in particolare la disposizione di cui all'art. 31, comma 2, secondo cui per la costituzione di un'azienda speciale consortile i consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio

convengono quanto segue:

1. di manifestare la volontà di proseguire nella gestione associata di servizi bibliotecari e culturali tramite l'Azienda speciale consortile, denominata CUBI Culture Biblioteche in Rete, dotata di un proprio Statuto approvato dall'organo competente degli Enti aderenti;
2. che CUBI –nel quadro della programmazione regionale in materia –operi per l'attuazione e la gestione di tutte le tipologie di attività di coordinamento, consulenza e servizio finalizzate a consentire alle biblioteche degli enti aderenti il miglior espletamento delle loro funzioni di informazione, di promozione culturale, documentazione, pubblica lettura (quali, ad esempio: catalogazione ed acquisti centralizzati, prestito interbibliotecario, sistema informativo, ecc.) e attività culturali; in particolare, CUBI espleta i servizi meglio specificati all'art.3 dello Statuto;
3. di esercitare la direzione ed il controllo di CUBI secondo quanto previsto dal titolo II dello Statuto;
4. di fissare la scadenza della presente Convenzione al 31 dicembre 2050, termine che potrà essere prorogato, secondo quanto previsto dall'art.4 dello Statuto, se permangono gli scopi per i quali l'Azienda consortile è costituita;
5. di definire atti fondamentali, da trasmettere agli Enti aderenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 31 comma 3 e 114 comma 8 del D.Lgs 267/2000: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio;
6. che i beni dei sistemi bibliotecari di Milano Est e del Vimercatese, attualmente facenti parte con inventariazione separata dei Comuni capofila di Melzo e di Vimercate, sono conferiti all'Azienda speciale consortile;
7. di conferire il fondo di dotazione stabilito all'atto della costituzione dell'Azienda in _____ per abitante, secondo la seguente tabella allegata sub 2

8. di finanziare le spese di gestione ordinaria con una quota di partecipazione secondo quanto disposto dall'art.6 dello Statuto;
9. di convenire che ogni componente dell'assemblea è titolare di un voto proporzionale stabilito dall'art. 6 dello Statuto;
10. di farsi carico, in quota parte, delle spese di ordinaria manutenzione degli immobili utilizzati dall'Azienda nei limiti stabiliti dal bilancio di esercizio dello stesso;
11. di assegnare in affitto o comodato all'Azienda i locali necessari per lo svolgimento delle diverse attività consortili, secondo le rispettive disponibilità;
12. di affidare all'Azienda i servizi comuni a tutti gli enti aderenti, impegnandosi pertanto a non erogare in via diretta o tramite altri enti i medesimi servizi;
13. di affidare all'Azienda –mediante contratti di servizio da stipulare con gli enti che ne facciano richiesta e dietro il pagamento dei relativi corrispettivi – la gestione di servizi o attività ulteriori compresi tra quelli di competenza dell'Azienda, di cui congiuntamente o singolarmente avessero la necessità;
14. di prevedere, nel caso di adesione di nuovi Enti, che questi –contestualmente all'adesione all'Azienda –approvino il testo della presente Convenzione e dell'allegato Statuto;1
15. di disciplinare le nomine e le competenze degli organi dell'Azienda secondo quanto previsto dallo Statuto

Seguono tabelle degli Enti che costituiscono l'Azienda e tabella delle quote di partecipazione al fondo di dotazione